CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 10 novembre 2026, n. 359

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE AVENTE AD OGGETTO "MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 2019 E N. 135 DEL 2024" PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ESAME DI RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/1973. (SS/NL)

Documento allegato

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 359/2026 - Cl. 2.7

Oggetto PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE AVENTE AD OGGETTO "MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 2019 E N. 135 DEL 2024" PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ESAME DI RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/1973. (SS/NL)

Seduta n. 46

L'anno 2026, il giorno 10 novembre alle ore 12.42 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE AVENTE AD OGGETTO "MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 242 DEL 2019 E N. 135 DEL 2024" PRESENTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ESAME DI RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4/1973. (SS/NL)

Premesso che in data 22 settembre 2026 (prot. C.R. 21028/2026) è stata depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente ad oggetto *"Modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024"*;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 25/2006, la proposta di legge è stata trasmessa alla Commissione di garanzia per il parere di competenza in data 7 ottobre 2026;

Considerato che la Commissione di garanzia ha depositato il parere in data 28 ottobre 2026 (prot. C.R. 24395/2026);

Visto l'**allegato** parere della Commissione di garanzia n. 1/2026, che ha valutato all'unanimità ricevibile e ammissibile la proposta di legge;

Rilevato che l'articolo 7 della citata l.r. 4/1973 prevede che l' Ufficio di Presidenza disponga in merito alla ricevibilità e all' ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare;

Vista, con riguardo alla ricevibilità della proposta di legge, la relazione prot. CR. n. 22906 del 14 ottobre 2026 della Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, agli atti dell'Ufficio di Presidenza, che ne ha valutato i requisiti;

Considerato che dalla suddetta relazione risulta che la proposta di legge è da ritenersi ricevibile ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della l.r. 4/1973, in quanto:

- le firme dei proponenti sono state raccolte su fogli vidimati dall'Ufficio di Presidenza il 22 aprile 2026, data dalla quale decorreva il termine di 6 mesi previsto dall'art. 3, ultimo comma, della l.r. 4/1973 per la presentazione della proposta corredata dalle 8 mila firme necessarie;
- la proposta di legge, costituita dall'articolato e accompagnata dalla relazione illustrativa, è stata depositata il 22 settembre 2026 e pertanto entro il termine previsto;

- i primi tre sottoscrittori della proposta hanno dichiarato, al momento del deposito, che le firme raccolte sono n. 15.811, corredate dei relativi certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e che le stesse sono state raccolte in n. 912 fogli vidimati;
- il Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale ha controllato le firme, per verificarne la validità, con riferimento ai requisiti dell'autenticazione e dell'iscrizione nelle liste elettorali per il Consiglio regionale del Piemonte dei sottoscrittori;
- il controllo e il conteggio delle firme si è concluso, senza completarlo, non appena sono state raggiunte n. 8.229 firme valide, che integrano il numero di firme necessarie per la presentazione della proposta di legge;

Visto l'articolo 7, primo comma, della l.r. n. 4/1973, il quale prevede che l'Ufficio di Presidenza decida all'unanimità dei presenti sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta di legge in relazione all'osservanza dei requisiti prescritti e che qualora l' unanimità non sia raggiunta deliberi il Consiglio regionale;

Ritenuto che sussistano i requisiti di legge per dichiarare ricevibile e ammissibile la predetta proposta, per le motivazioni espresse nella relazione del Settore competente e nel parere della Commissione di garanzia;

L'Ufficio di Presidenza, ***unanime***,

D E L I B E R A

1. di acquisire agli atti l'**allegato** parere n. 1/2026 della Commissione di garanzia, trasmesso in data 28 ottobre 2026;

2. di dichiarare ricevibile e ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente ad oggetto *"Modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024",* presentata, ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto della Regione Piemonte, in data 22 settembre 2026;

3. di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione ai primi firmatari della proposta di legge di iniziativa popolare.

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Commissione di garanzia
(artt. 91 e 92 dello Statuto)

Presidente Anna Mastromarino
Componenti Alessandro Bizjak
Antonio Caputo
Laura Caramello
Riccardo de Caria
Monica Odello
Deodato Scanderebech

PARERE n. 1/2026

La Commissione di garanzia, nella seduta del 28 ottobre 2026, presenti i componenti Anna Mastromarino (Presidente), Alessandro Bizjak, Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello e Deodato Scanderebech ha espresso il seguente parere.

1. Con lettera prot. CR n. 22271 del 7 ottobre 2026, il Presidente del Consiglio regionale ha informato la Commissione di garanzia, "*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25*", del deposito, in data 22 settembre 2026, presso la Presidenza del Consiglio regionale della proposta di legge di iniziativa popolare "*Modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024*".

2. Spetta alla Commissione di garanzia dare il parere per la decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta.

3. In data 14 ottobre 2026, con nota prot. CR n. 22906, la Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, ha trasmesso alla Commissione di garanzia una relazione in merito alla verifica dei requisiti di ricevibilità previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 "*Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo*".
Tale relazione dà atto che:

- nel mese di aprile 2026 il comitato promotore della proposta di legge aveva depositato i fogli per la raccolta delle firme, ai fini della vidimazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4/73; la vidimazione era avvenuta il 22 aprile 2026, data dalla quale decorreva il termine di 6 mesi previsto dal comma 4 del citato articolo 3 per la presentazione della proposta corredata dalle 8 mila firme necessarie;
- la proposta di legge, costituita dall'articolato e accompagnata dalla relazione illustrativa, è stata depositata il 22 settembre 2026 e pertanto entro il termine previsto;
- i primi tre sottoscrittori della proposta hanno dichiarato, al momento del deposito, che le firme raccolte sono 15.811, corredate dei relativi certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e che le stesse sono state raccolte in 912 fogli vidimati;
- il Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale ha controllato le firme, per verificarne la validità, con riferimento ai requisiti dell'autenticazione e dell'iscrizione nelle liste elettorali per il Consiglio regionale del Piemonte dei sottoscrittori;

- ❑ sono state verificate e conteggiate 8.229 firme valide, dal momento che l'inserimento dei dati si è concluso, senza completarlo, poco oltre il raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione della proposta di legge.

4. Con riguardo ai requisiti di ricevibilità, previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, alla luce dell'istruttoria e dei controlli svolti, la Commissione, all'unanimità, ritiene ricevibile la proposta.

5. La proposta di iniziativa popolare non ha per oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione. Sotto tale profilo, pertanto, la proposta è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973. Peraltro, questa Commissione, con riferimento ai limiti entro i quali deve essere espresso il parere sull'ammissibilità, ha già più volte ritenuto di dover altresì verificare "*nel merito, se la proposta rispetta i limiti di cui all'art. 2 l.r. n. 4/1973, nonché gli altri limiti discendenti da fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa […] di cui all'art. 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto*" (cfr. pareri n. 3/2010 e 1/2013).
Questa Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, ritiene altresì di dover valutare l'esistenza di eventuali profili di manifesta illegittimità costituzionale o incompatibilità con i "*vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*" (art. 117, comma 1, Cost.), attesa l'espressa prescrizione costituzionale che l'esercizio della potestà legislativa anche regionale avvenga nel rispetto di tali vincoli (cfr. Parere n. 1/2022).

6. Con il parere n. 1 del 2023 questa Commissione aveva già avuto occasione di pronunciarsi sulla conformità statutaria di una proposta di legge popolare volta a definire le modalità organizzative per permettere l'attuazione di quanto prescritto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in merito alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.
In quell'occasione i commissari avevano avuto modo di esprimere parere positivo motivando il loro giudizio sulla base della conformità della proposta al quadro costituzionale (specialmente artt. 2, 13 e 32 e 117), alla legislazione nazionale di riferimento (essenzialmente, la legge n. 219 del 2017 in uno con la legge n. 38 del 2010) e alla giurisprudenza della Corte costituzionale (con particolare attenzione alla sentenza n. 242/2019).
Per quanto riguarda il caso su cui si è oggi chiamati a esprimere parere, bisognerà pertanto da una parte verificare se la proposta attuale mantiene i caratteri della precedente potendosi estendere a essa le considerazioni già sviluppate in principio; dall'altra, appurarne la conformità al sistema di riparto di competenze costituzionale e statutario tenuto conto dei cambiamenti che hanno interessato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

7. Come la precedente, la proposta di legge in esame non ha l'obiettivo di introdurre una disciplina volta al riconoscimento in capo ai cittadini e alle cittadine di un "diritto a morire" o a "essere aiutati a morire".
Il testo presentato, come si evince dallo stesso titolo attribuito all'articolato, intende, semmai, dare attuazione al quadro normativo che a livello nazionale è andato emergendo a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, per consolidarsi a livello regionale pur in assenza di un esplicito intervento di regolazione da parte del Parlamento.
Lo stato dell'arte con cui confrontarsi risulta dunque il seguente.

La decisione della Consulta n. 242/2019, disponendo in merito alla parziale incostituzionalità dell'art. 580 del Codice penale in tema di suicidio assistito, ha fornito una interpretazione estensiva della legge n. 219/2017 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aprendo uno spazio che poteva essere occupato legittimamente dalla competenza legislativa concorrente regionale.
In forza della pronuncia, dunque, ottenuto il parere positivo di una commissione etica, attualmente non incorre nelle pene di cui all'art. 580 c.p. colui che in una struttura pubblica assista nel suicidio, sempre che siano state accertate: la capacità di decidere in capo al richiedente; la presenza di sofferenze fisiche e psichiche considerate intollerabili; l'esistenza di una patologia irreversibile; la necessità di ricorrere a pratiche di sostegno vitale. L'impianto della decisione del 2019 è stato confermato e precisato dalla stessa Corte con la successiva sentenza n. 135 del 2024, non a caso citata nel titolo della proposta di legge in oggetto.
Nell'inerzia del legislatore statale, la necessità di definire una procedura che permettesse di passare dal riconoscimento alla esigibilità della prestazione ha spinto i cittadini di molte regioni a organizzarsi per presentare proposte di legge regionali. Alcuni Consigli non hanno dato corso alla discussione in aula (come accaduto in Piemonte, nonostante il parere positivo emesso da questa Commissione); altri hanno non solo dibattuto, ma anche introdotto nei rispettivi ordinamenti una normativa per organizzare l'attività regionale in conformità a quanto stabilito dai Giudici della legge: si tratta della Regione Toscana (legge regionale n. 16/2025), della Regione Sardegna (legge regionale n. 26/2025), della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 10/2026), della Regione Veneto (legge regionale n. 17/2026) e, da ultimo, della Regione Umbria, la cui legge, approvata il 22 ottobre 2026, non risulta ancora promulgata alla data odierna.
L'attività legislativa regionale di questi Consigli è stata occasione per definire il perimetro di costituzionalità della normativa di dettaglio, da una parte fugando ogni dubbio sulla sua legittimità, dall'altro chiarendone i caratteri essenziali e i limiti. Le sentenze della Corte costituzionale, la quale si è pronunciata prima sulla conformità della legge toscana (sentenza n. 204/2025) poi di quella sarda (sentenza n. 148/2026), possono con ragione essere considerate oggi un "manuale di istruzioni" per le regioni che vogliano intervenire a regolare quanto disposto dalla Corte in merito al suicidio medicalmente assistito.

8. È all'interno di questo quadro, dunque, che la Commissione di garanzia della Regione Piemonte è chiamata a pronunciarsi.
Orbene, atteso che: 1) allo stato attuale il nostro ordinamento consente già su tutto il territorio nazionale di poter porre fine alla propria esistenza pretendendo l'interruzione di trattamenti vitali; 2) in forza della pronuncia n. 242/2019 della Consulta (confermata dalla sentenza n. 135/2024 e successive) è oggi consentito non solo attendere la morte in condizione di sedazione profonda, ma anche lasciare la vita, assistiti, mediante un atto volontario che possa abbreviare il tempo che separa dalla morte; 3) è stato accertato dall'organo della giustizia costituzionale che l'intervento dell'ente regionale volto a organizzare la procedura di suicidio medicalmente assistito è costituzionalmente legittimo; 4) il testo della proposta qui analizzata ripercorre il testo delle leggi regionali approvate altrove e già sottoposte al vaglio costituzionale, senza violare quanto già disposto dalla Consulta; tutto ciò premesso, questa Commissione ritiene che la proposta di legge sottoposta al suo giudizio rispetti i requisiti statutari. Coerentemente con il riparto di competenze prescritto in Costituzione, deve ritenersi infatti consentito alle regioni organizzare le procedure mediante le quali, alle condizioni sopra ricordate, possa essere espletata la volontà della persona di porre fine alla propria esistenza pretendendo l'interruzione

di trattamenti vitali, e ciò sulla base della considerazione, da ricavarsi dalla giurisprudenza costituzionale, che non organizzare nelle competenti sedi legislative significa svuotare di effettività il diritto costituzionalmente riconosciuto, mentre, al contrario, organizzare– come si propone di fare la proposta di legge in questione – significa assicurare il rispetto dei valori costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, così come interpretati dalla Corte costituzionale stessa.
È alla luce delle considerazioni che precedono che la Commissione si esprime, dunque, favorevolmente circa l'ammissibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente a oggetto "*Modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024*", ritenendo ancora valide le osservazioni che si erano formulate nel parere n. 1/2023 per quel che concerne il richiamo ai principi costituzionali sull'applicazione dell'art. 32 della Costituzione, qui assunte in toto, nonché dell'art. 117.

9. Come già avvenuto in altre occasioni, nell'espletamento delle sue funzioni consultive, questa Commissione ritiene altresì di poter e dover svolgere alcune considerazioni nell'ottica di richiamare l'attenzione del legislatore su alcuni aspetti su cui soffermarsi in fase di elaborazione del testo.
In primo luogo, la connessione tra la normativa in oggetto e la legislazione sull'accesso alle cure palliative invita il legislatore regionale a soffermarsi sulla necessità che i diritti sanciti con le leggi n. 219 del 2017 e n. 38 del 2010 siano assicurati, dal momento che quei diritti e conseguentemente la loro effettività rappresentano un elemento indefettibile per definire il perimetro dei casi descritti dalla Corte.
In secondo luogo, si raccomanda attenzione nell'uso del termine "trattamento", su cui già la Corte si è soffermata, biasimando un utilizzo eccessivamente promiscuo e indefinito della parola.

10. Con riguardo ai requisiti di ammissibilità, pertanto, la Commissione, all'unanimità, ritiene ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa popolare avente a oggetto "*Modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024*".

Parere così deliberato in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 28 ottobre 2026.

Anna Mastromarino
(Presidente e estensore)